



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Treviso dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado R.G. n° 1332/2018, iscritta in data 19.2.2018, promossa

da

[REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. PORTANTIOLO MARCO, con domicilio eletto
in STRADA COMUNALE DELLE CORTI 61 - TREVISO

attrice

contro

[REDACTED]

convenuta contumace

avente per oggetto: **conto corrente bancario**,

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2019, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per l'attrice [REDACTED]

“Per le causali di cui in atti, da intendersi qui integralmente ricomprese e ritrascritte, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con riferimento al contratto di conto corrente n. 61107160 intrattenuto a far data dal 2005 tra la società attrice [REDACTED]

[REDACTED] e la convenuta [REDACTED] S.p.A. (cui è stata fusa per incorporazione [REDACTED]), Filiale di Treviso (TV),

Nel merito, in via principale:

accertare e dichiarare la mancata stipulazione in forma scritta del contratto e, per l'effetto, accertare e dichiarare altresì la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia di tutti gli addebiti eseguiti dalla banca convenuta in costanza di rapporto a titolo di interessi ultralegali, di capitalizzazione degli interessi, di commissione di massimo scoperto,



nonché di spese e oneri a qualsiasi titolo applicate, addebiti che si quantificano in complessivi € 42.360,76 (di cui € 33.699,89 per interessi ultralegali, € 1.026,21 per commissioni di massimo scoperto ed € 7.634,66 per spese) o nelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia e da determinarsi in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica;

Nel merito, in via subordinata:

in ipotesi di prova scritta del contratto, accertare e dichiarare che la convenuta ha illegittimamente applicato in costanza di rapporto interessi superiori al tasso soglia, anatocismo e commissioni di massimo scoperto, per importi che si quantificano in complessivi € 42.360,76 (di cui € 22.730,96 per usura oggettiva ed 19.629,80 per usura soggettiva) o nelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia e da determinarsi in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica.

In ulteriore subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse integrata l'usura – oggettiva o soggettiva –accertare e dichiarare che la convenuta ha comunque illegittimamente applicato in costanza di rapporto anatocismo e commissioni di massimo scoperto, per importi che si quantificano in complessivi € 10.030,53, di cui € 9.004,32 a titolo di anatocismo ed € 1.026,21 a titolo di commissioni di massimo scoperto, o nelle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia e da determinarsi in corso di causa, anche a seguito di consulenza tecnica.

In ogni caso:

- accertare e dichiarare l'esatto ammontare degli importi illegittimamente addebitati all'attrice dalla convenuta, in conseguenza delle eccepite nullità, in costanza del rapporto dedotto in causa a far data dalla sua apertura;*
- per l'effetto, rideterminare l'ultimo saldo effettivo disponibile dei suddetti rapporti nella somma che risulterà di Giustizia, anche a seguito dell'espletanda C.T.U., mediante ricalcolo delle voci annotate a decorrere dall'apertura, con esclusione di tutte le somme addebitate illegittimamente e riconoscimento di tutte le rimesse e accrediti eseguiti;*
- condannare la convenuta a restituire all'attrice e/o comunque ad accreditarle in conto corrente le somme riconosciute di spettanza, con gli interessi ex art. 1224 c.c. e la rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo;*
- con vittoria di spese e compensi di causa, ivi comprese le spese di C.T.U., oltre IVA e CPA, spese e compensi per i quali il sottoscritto si dichiara antistatario”.*



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 16.2.2018 la [REDACTED]
[REDACTED] ha convenuto in giudizio la [REDACTED]
[REDACTED] (quale incorporante della [REDACTED] chiedendo al fine di
ottenerne la condanna alla ripetizione di tutte le somme illegittimamente addebitate nel
conto corrente n. 61107160 a titolo di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici e a titolo
di CMS.

La banca convenuta è rimasta contumace.

La causa è stata istruita mediante CTU contabile e viene ora in decisione.

La domanda di ripetizione di indebito formulata dall'attrice non può trovare accoglimento.

La sentenza Cass. SSUU 24418/2010, nel ribadire la natura unitaria del contratto di conto
corrente bancario e nell'attribuire rilevanza decisiva anche nel contenzioso ad esso
relativo alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie della provvista, ha infatti reso
necessaria l'individuazione di un pagamento (nel suo significato tecnico e cioè di
un'attribuzione patrimoniale estintiva di un debito esigibile) quale imprescindibile
presupposto dell'azione di ripetizione ex art. 2033 CC. Non è invece sufficiente indicare
quali addebiti la banca avrebbe illegittimamente posto in essere, perché ciò non costituisce
la prova di un effettivo spostamento di ricchezza da una parte all'altra: l'esistenza di un
determinato addebito, infatti, si sostanzia unicamente nell'esistenza di una mera
annotazione contabile. Come ben evidenziato dalla Suprema Corte, *"è ripetibile la somma
indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale"* (cass. 798/2013).

In coerenza con il presupposto della natura unitaria del rapporto di conto corrente, è con la
chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i rapporti di dare/avere tra
correntista e istituto di credito e si determina un saldo di chiusura costituente un vero e
proprio "pagamento".

Nel caso di specie parte attrice non ha nemmeno allegato l'avvenuta chiusura del conto, né
tale circostanza emerge dall'esame della documentazione prodotta; in particolare, nessuna
indicazione in proposito può trarsi dall'ultimo estratto conto disponibile, quello al
30.6.2014 (anzi, in tale momento il conto portava un saldo passivo di ben € 69.658,61: se
il conto fosse stato chiuso in quel momento, sarebbe stato per un passaggio a sofferenza, il
che a sicuramente escluderebbe l'esistenza di un pagamento).

Un'azione di ripetizione a conto aperto non è invero in astratto inammissibile, ma postula
pur sempre che il correntista deduca, nel rispetto delle preclusioni assertive, di aver
effettuato nel corso del rapporto rimesse indebite che, costituendo pagamenti, sarebbero
per tale motivo immediatamente ripetibili. Il correntista deve quindi, nell'ipotesi in esame,
allegare e dare prova dell'esistenza di versamenti effettuati nel corso del rapporto o in



presenza di un scoperto di conto o di uno sconfinamento dai limiti dall'apertura di credito eventualmente accordata.

Nel caso di specie l'attrice non ha svolto allegazioni specificamente dirette a qualificare in termini di rimesse solutorie i versamenti effettuati nel corso del rapporto, né tanto meno li ha indicati in modo puntuale.

La domanda di ripetizione dell'indebito, nei termini in cui è stata prospettata, difetta quindi di un essenziale presupposto dell'azione, ovvero l'affermazione di un previo pagamento effettuato in mancanza di una valida causa giustificatrice. In altri termini, parte attrice avrebbe sì potuto chiedere, a conto aperto, l'accertamento della nullità parziale del contratto, ma non la restituzione di un pagamento (il saldo di chiusura) o di pagamenti (i versamenti su conto scoperto) che la stessa nemmeno deduce essere avvenuto.

Ad ogni buon conto, la domanda attorea va fatta salva nei limiti dei profili dichiarativi che la stessa, interpretata tenendo conto non solo del tenore letterale delle conclusioni ma anche del senso complessivo dell'atto introduttivo, chiaramente sollecita.

Detto altrimenti, il principio del giusto processo impone al giudice di interpretare la domanda e di provvedere sulla stessa, nei limiti del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prescindendo dagli aspetti formali della deduzione e ricorrendo ad un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva.

La narrativa dell'atto di citazione rende manifesta la volontà di parte attrice di ottenere la declaratoria della nullità parziale del contratto e l'individuazione degli addebiti illegittimi.

L'attrice ha allegato sin dall'atto di citazione (v. pag. 2) l'inesistenza del contratto di apertura del conto corrente. A fronte di tale allegazione sarebbe stato onere della convenuta produrre il contratto o, comunque, altre pattuizioni sottoscritte dalla correntista disciplinanti le condizioni da applicarsi al conto corrente. Devono pertanto ritenersi nulle tutte le condizioni contrattuali non pattuite per iscritto, ai sensi dell'art. 117 TUB, con conseguente illegittimità dell'addebito di interessi in misura ultralegale, di interessi anatocistici, di CMS ed altre commissioni equiparabili.

Al fine di quantificare gli addebiti illegittimi occorre ricalcolare gli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117. Co. 7 TUB, escludendo ogni forma di capitalizzazione periodica ed escludendo altresì tutte le commissioni e gli oneri non pattuiti.

Diventa invece superflua ogni analisi circa l'eventuale superamento delle soglie di usura. Dato che parte attrice non ha lamentato l'usurarietà originaria delle pattuizioni (non esistendo neppure un contratto di apertura del conto), ma solo lo sconfinamento rispetto al tasso soglia verificatosi nel corso dello svolgimento del rapporto (c.d. usurarietà sopravvenuta), non ne deriverebbe la sanzione di cui all'art. 1815 co. 2 CC, ma ne conseguirebbe unicamente, secondo la più avveduta e condivisibile giurisprudenza, anche



di legittimità (cfr. Cass. Civ. 602/2013), la sostituzione automatica della clausola con l'applicazione di un TEG in misura pari al tasso soglia ovvero l'inesigibilità, secondo buona fede esecutiva, della quota parte di interessi ed oneri eccedenti la soglia stessa. Nel caso di specie, però, tutti gli interessi devono essere ricalcolati al tasso sostitutivo ex art. 117 co. 7 TUB, ben più basso dei tassi soglia. Per mera completezza si rileva comunque che nel caso di specie le soglie di usura sarebbero state superate solo in un unico trimestre, il IV del 2006 (v. pag. 13 CTU).

Da tutto ciò risulta che nel conto corrente oggetto di causa, per il periodo sino al 30.6.2014, sono stati illegittimamente addebitati oneri illegittimi e non sono stati illegittimamente accreditati interessi attivi per complessivi € 44.674,54 (v. pagg. 16 e 17 CTU).

Si ribadisce che ciò non equivale ad affermare l'esistenza di un credito di pari importo in capo alla correntista, a titolo di ripetizione di indebito, mancando la prova di un pagamento ripetibile. Occorre poi osservare che anche nel caso in l'importo sopra indicato venisse accreditati in conto, comunque il saldo dello stesso al 30.6.2014 rimarrebbe ampiamente a debito per € 24.984,07.

Stante il parziale rigetto della domanda attorea, si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Per il medesimo motivo, l'onere della CTU deve essere posto integralmente a carico dell'attrice.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. Dichiarare la nullità delle pattuizioni disciplinanti il conto corrente n. 61107160, nei termini di cui in motivazione;
2. Rigetta la domanda di ripetizione formulata dall'attrice;
3. Accerta che nel conto corrente n. 61107160, per il periodo sino al 30.6.2014, sono stati illegittimamente addebitati oneri illegittimi e non sono stati illegittimamente accreditati interessi attivi per complessivi € 44.674,54;
4. Dichiarare pertanto che, alla data del 30.6.2014, il corretto saldo del conto corrente n. 61107160 era a debito per € 24.984,07;
5. Dichiarare integralmente compensate le spese di lite;
6. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice.

Così deciso il 1° aprile 2020

Il giudice

- Dott. [REDACTED] -

